



programma di fabbricazione

comune di s. andrea di conza

- Avellino

GENIO CIVILE AVELLINO

Ufficio di architettura

Via F. 180 8241

relazione

norme di attuazione

● regolamento edilizio

disegno

Visto il DINT 18978

(ing. Carlo ...)

il progettista

~~giugno 1971~~

ing giuseppe mauriello

61



ing. Giuseppe Mauriello

Antonio ...

R E G O L A M E N T O

E D I L I Z I O

redatto ai sensi della legge urbanistica 17/8/1942 n. 1150 ,
modificato e integrato con legge 6/8/1967 n. 765 .

- 1 -

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FORME PRELIMINARI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento Edilizio stabilisce le norme intese a disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, l'attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale, e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio, in armonia con le disposizioni della legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765 e le prescrizioni dei decreti interministeriali n. 1404 del 1/3/1968 e n. 1444 del 2/4/1968 formanti parte integrante del presente Regolamento, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

CAPO II

RICHIESTA DI LICENZA EDILIZIA- PROCEDURA E PARERI

ART. 2

Opere soggette al rilascio della licenza edilizia

Chiunque intenda eseguire, nell'ambito del territorio comunale, nuove costruzioni/ demolire quelle esistenti e appertate mediche che interessano la struttura e l'aspetto delle costruzioni ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno/ delle opere indicate nel seguito del presente articolo deve previamente munirsi di licenza edilizia, con istanza al Sindaco, ~~Presidente della Commissione edilizia~~, con le modalità prescritte dal presente Regolamento.

Sono soggette a licenza:

- a) Nuove costruzioni;
- b) sopraelevazioni, ampliamenti, ricostruzioni anche parziali di edifici esistenti;
- c) modifiche, ampliamenti, costruzioni, restauri, demolizioni e ricostruzioni anche parziali di muri di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti su spazi pubblici, chioschi permanenti e prevvisori;
- d) demolizioni, totali e parziali di edifici di qualsiasi natura e specie

- e) costruzioni, restauri, decorazioni, tinteggiature di cappelle, edicole, steli e rilievi marmerei funerari di ogni genere;
- f) Esecuzione di manutenzione straordinaria, qualora compresi installazioni di ponteggi e scale mobili e parti volanti;
- g) modifica ed apertura di accessi privati su aree pubbliche e sulle fronti statali;
- h) rivestimenti, decorazioni e tinteggiature di edifici;
- i) opere da eseguirsi da privati su aree demaniali;
- l) varianti alle costruzioni ed opere già in possesso di licenza;
- m) trasformazioni alla distribuzione interna, restauro, mediche, ampliamenti, riattamenti, di edifici di qualsiasi natura e specie;
- n) modifiche nell'ubicazione di costruzioni trasferibili;
- e) scavi, rintocchi, muri di sostegno e rilevati in genere, allacciamenti di fognatura ed acquedotti alle reti esterne;
- p) abbattimenti di alberi in parchi e giardini privati ed in complessi alberati di valore ambientale;
- q) installazioni di condutture elettriche, telefoniche, di gas, di acqua etc., sia da parte di privati che di società concessionaria, nei suoli privati e pubblici e negli esterni di edifici esistenti;

r) rimozione, modifiche, collocamento di marciapiede, costruzioni di strade private, pavimentazioni, fioriere, sedili, vetrine, tabelle, lami, memorie, tettoie, monumenti, statue, iscrizioni e simili, anche provvisorie, situati in luoghi pubblici o comunque esposti alla vista del pubblico.

s) opere di urbanizzazione.

Art. 3

Opere non soggette a licenza edilizia

a) Restauri interni di ordinaria e straordinaria manutenzione che non comportino modificazioni dei fabbricati, purchè i lavori malesimi non siano da eseguirsi in edifici tutelati ai sensi della legge 7-6-1939 n. 1089.

b) Opere da eseguirsi dalle Amministrazioni statali su aree demaniali e su quelle non demaniali.

Tali Amministrazioni, prima dell'inizio di qualsiasi opera, devono depositare presso il Sindaco la prova dell'accertamento di cui agli artt. 29031 della vigente legge urbanistica.

c) Le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune.

d) Le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco.

e) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del Codice della Strada.

ART. 4

Opere non esenti da licenza edilizia

Fermo restando l'obbligo della licenza edilizia di cui all'art. 2 del presente Regolamento, prima del rilascio della licenza, potranno avere inizio, soltanto i seguenti lavori:

- a) lavori richiesti dall'autorità giudiziaria e da urgenti ed imprevedibili ragioni di sicurezza e di igiene;
- b) Opere provvisorie, costruzioni di tetti e di steccati per cantieri edilizi su aree private;
- c) sondaggio del terreno, esclusa la palificazione.

Chi inizia i suddetti lavori ne assume piena responsabilità circa la conformità delle opere alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Nei casi suddetti la domanda di licenza edilizia dovrà essere senza indugio presentata al Sindaco specificandosi in essa, tra l'altro, i lavori ai quali si è dato corso e si intende dare immediato corso.

Il proprietario è responsabile, assieme al direttore e all'assuntore dei lavori, delle opere e dei lavori eseguiti e dovrà

uniformarsi alle prescrizioni che venissero impartite con la licenza o, in caso di diniego della stessa, ridurre in pristino stato .

ART. 5

Opere soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione secondo le leggi e disposizioni vigenti:

- 1) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previa nulla osta delle competenti autorità;
- 2) i cambiamenti di destinazione d'uso nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;
- 3) i depositi su aree scoperte;
- 4) le occupazioni di suolo pubblico;
- 5) le immissioni di nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei canali pubblici.

ART. 6

Domanda di licenza edilizia - Requisiti

La domanda di licenza edilizia deve essere diretta al Sindaco, corredata dai disegni di progetto, prescrizione e notizie inerenti alla costruzione di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Quando siano necessarie opere di urbanizzazione primaria ed il Comune non abbia previsto, con regolare atto deliberativo, di provvedervi esse stesse entro il successivo triennio, la domanda di rilascio della licenza edilizia dovrà contenere esplicite impegni del committente di procedere all'attuazione delle suddette opere contemporaneamente alla costruzione, oggetto della licenza.

La domanda di licenza edilizia deve essere firmata dal richiedente, che è normalmente il proprietario dell'area edificatoria, in caso contrario, la domanda deve essere anche firmata dal proprietario dell'area.

Per le aree edificatorie appartenenti a persone giuridiche la domanda di licenza deve essere avanzata dagli Organi che ne hanno la legale rappresentanza.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente;

a) l'elezione di domicilio, il luogo di rispettiva residenza abituale, il recapite nel Comune per comunicazioni e notifiche di eventuali provvedimenti che il Sindaco ritenesse di dover adottare nel corso della esecuzione dei lavori, dei firmatari della domanda e della documentazione ad essa allegata.

b) l'impegno di osservare le norme del presente Regolamento edilizio e le leggi vigenti.

c) l'impegno di comunicare nei termini previsti dall'art. 25

del presente Regolamento quanto in esse riportate, sotto pena, in case di inadempienza, della decadenza di ufficio della licenza.

La domanda di licenza ed i documenti allegati devono essere conformi alle disposizioni sulla legge del bello.

ART. 7


Allegati alla domanda di licenza edilizia

La domanda di licenza Edilizia deve essere corredata da:

- 1) - Modelle-questionarie statistiche, accompagnate da scheda del terreno (Allegato A), contenente i dati base necessari alla progettazione, gli indici e vincoli particolari prescritti da strumenti urbanistici vigenti e da altre norme, da richiedere al Comune di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
- 2) - Estratte autentiche di mappa e tipe di frazionamento, rilasciate in data non anteriore a 6 (sei) mesi.
- 3) - Planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1 : 500 con le indicazioni delle proprietà confinanti, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati circostanti.
- 4) - Documentazione fotografica, dello stato di fatto.
- 5) - Planimetria in rapporto normalmente non inferiore ad 1:200, dove siano rappresentate nelle sue linee, le dimensioni, le quote

PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO

scala 1:500



CAPOSALDO DI RIFERIMENTO DELLE
QUOTE ALTIMETRICHE

QUOTE DI PROGETTO
(riferite al caposaldo)
A..... B.....
C..... D.....

ZONA : residenziale di art..... delle norme

- SUPERFICIE DEL LOTTO = mq. STANZE = n.

VANI CONTABILI = n.

indici		prescritti	di progetto
cubatura mc./mq.		mc.....	mc.....
superficie coperta		mq.....	mq.....
parcheggi inerenti le costruzioni		mq.....	mq.....
altezza del fabbricato		ml.....	ml.....
piani abitabili		n.....	n.....
Vl o distanze (dai confini di proprietà o zone, dai fabbricati, dalle strade)	lato
	lato
	lato
	lato

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

ALLEGATO A

generali e le distanze dell'opera progettata.

In essa devono essere rappresentati:

l'eventuale andamento altimetrico dell'area e la sistemazione della zona non edificata (poteggi, sistemazioni varie, etc), le recinzioni, gli ingressi e quant'altre possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo circostante, sia esse pubbliche che private;

6) = Disegni, in rapporto non inferiore a 1:100, delle piante e della copertura dell'opera, con l'indicazione di:

- destinazione d'uso dei locali;
- quote planimetriche ed altimetriche;
- dimensione delle aperture (con distinzione delle parti apribili e fisse);
- ingombri degli apparecchi igienici nei locali di abitazione e nei servizi;
- ubicazione delle canne fumarie, dei pluviali e degli scarichi;
- strutture portanti (c.a., acciaie, murature, etc.);
- spazi aperti , pavimentazioni, recinzioni , arredi esterni, tappeti erbosi, nonché rete di fognatura bianca e nera (pezzi di ispezione, caditoie, fosse a depurazione biologica, quota e diametri delle condotte, etc.);

- Il senso delle falde, le pendenze, i volumi tecnici, i camini, le gronde.

Nel caso di edifici costituiti da ripetizione di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali del rapporto 1:200 corredate da piante delle singole cellule nel rapporto 1:50.

Qualora si tratti di edificio aderente ad altre fabbricate che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di destinazione degli stessi;

7) = disegni quotati, normalmente, in rapporto non inferiore a 1 : 100 di sezioni dell'opera messe in relazione all'ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli altri spazi.

Le quote devono indicare l'altezza delle fronti, l'altezza netta dei piani, l'altezza da solaio a solaio, gli sperti delle parti aggettanti, i colmi delle parti al di sopra della linea di gronda, nel caso di sottotetti abitabili.

Le sezioni devono essere in numero necessarie alla completa comprensione dell'opera, e non meno di due di cui una lungo l'asse maggiore del fabbricato e l'altra lungo il vano scala.

8) = Disegni, normalmente nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell'opera progettata.

Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione

altimetrica dell'andamento del terreno, esistente e di progetto.

Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche l'altezza totale e di piano delle facciate aderenti.

I prospetti devono riportare eventualmente l'indicazione dei materiali impiegati e loro colore, delle zoccolature, delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici, necessaria per le zone espressamente richieste dalle norme del P.d.F.

9) = Disegni di pianta, di sezione e di prospetto in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza dei piani caratteristici con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore.

10) = Documentazione delle destinazioni d'uso, sulle attività e sugli impianti, in caso di opere complesse - (edifici e locali a carattere commerciale, agricole, industriale, attrezzature scolastiche, magazzini etc.,)

11) = Rilievi quotati nelle linee volumetriche in scala 1:100 degli edifici da demolire, relative alle altezze e alle superfici coperte degli edifici con documentazione fotografica;

12) = Disegni in scala non inferiore a 1 : 100 indicanti: senza campitura le murature che si intendono conservare, con campitura

grigia le murature che s'intendono demolire.

Le piante di progetto contenenti anche le indicazioni di cui al precedente numero 6) devono analogamente indicare con campitura bianca le murature conservate, con campitura grigia quelle demolite e con campitura nera quelle nuove.

In case di strutture da sostituire queste devono essere indicate con opportune retine.

I prospetti delle opere esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con la medesima grafia;

13) = Relazione illustrativa. La relazione del progettista deve contenere indicazioni e notizie sulla località ed ubicazione della costruzione, sulle condizioni del terreno per quel che concerne le urbanizzazioni primarie, sull'opera da eseguire e sulle strutture relative (art. 8 lettera d) comma 2) sulla qualità dei materiali impiegati all'esterne ed all'interno, sull'ampiezza dei locali, sulla provvista di acqua potabile, sul sistema di smaltimento delle acque bianche e nere e quante altre ritenute utile per meglio illustrare l'opera nei riguardi estetici ed igienici.

14) = Schema d'impianto speciale di cui all'art.49 del R.E.

Nel caso in cui gli elaborati vengano presentati in tavole, esse devono essere menzionate secondo l'ordine di presentazione.

Di tale elenco i documenti da presentare a corredo della domanda sono specificati nella tabella B), secondo la categoria di opere per cui si chiede la licenza.

Gli elaborati di cui ai precedenti numeri 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 devono essere riuniti in una unica tavola oppure in tavole numerate in ordine progressivo di altezza non superiore a 93 cm. e della lunghezza necessaria.

Le tavole dovranno essere presentate in copie riprodotte, piegate secondo il formato UNI delle quali una bollata a norma di legge.

Tutte le tavole di cui al precedente comma e la relazione illustrativa devono essere firmate dal progettista il quale deve apporvi anche il proprio timbro, indicante l'appartenenza all'albo professionale.

Per opere la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale sono necessarie 3 (tre) copie; per opere la cui approvazione non si esaurisce nell'ambito comunale, sono necessarie almeno 5 (cinque) copie.

ART. 8

Prescrizioni da osservare per particolari progetti .

La domanda di licenza edilizia deve essere accompagnata, a seconda dei casi, oltre che dai documenti indicati nel precedente articolo, da quante qui di seguito indicate:

a) nulla osta del comando provinciale dei VV. FF. allorchè si tratti di progetti di teatri cinematografi ed altri luoghi di pubbliche ritrove, stazioni di servizio automobilistiche, chioschi per distribuzione carburante;

b) idonei documenti comprovanti le ottenute deroghe, se ammesse, agli obblighi delle osservanze di zone;

c) nulla osta del Compartimento dell'AN.A.S. e dell'Amministrazione provinciale per le costruzioni, da eseguire fuori del centro abitato, lungo i margini rispettivamente delle strade statali e provinciali.

Analogo nulla osta occorre per gli allacciamenti ed innesti delle strade private a quelle pubbliche anzidette, delle fogne, acquedotti etc;

d) dichiarazione dalla quale risulti l'opera da eseguire e le strutture relative: se non sono previste strutture portanti in cemento armate (telai) il progettista dovrà rilasciare esplicita dichiarazione in tal senso.

e) ricevuta dell'avvenuta presentazione della denuncia agli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione;

f) dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si vuole edificare, se prevista, e di quella che sarà considerata accessoria alla costruzione stessa a norma della legge 5-3-1963 n. 246.

Per i casi indicati ai numeri a) b) i progetti devono chiaramente indicare la destinazione delle opere da eseguire e quelle dei fabbricati confinanti, con le rispettive coerenze.

Per i casi indicati ai numeri d) e) quanto previsto viene presentato prima dell'effettive inizio dei lavori.

ART. 9

Procedura per la presentazione della domanda.

La domanda di licenza edilizia corredata dai documenti di cui ai precedenti articoli deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, dopo aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, rilascia al nominativo del richiedente la ricevuta staccata da apposite bellettarie delle licenze edilizie con l'indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda desunto dal Registro di iscrizione e della data di deposito della istanza documentata.

Analega ricevuta viene rilasciata per le integrazioni di documentazione che si rendessero comunque necessarie.

ART. 10

Procedura per l'esame dei progetti e pareri

Le domande di licenza edilizia vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Qualora sia necessaria, durante l'iter di esame, la richiesta di chiarimenti e la presentazione di altri elaborati, l'iter viene interrotto, previa comunicazione scritta al titolare della domanda.

La pratica integrata viene prototollata con nuovo numero d'ordine e inizia nuovamente l'iter dalla data di presentazione dei suddetti chiarimenti ed elaborati.

Qualora si rende necessario richiedere una ulteriore documentazione, l'iter resta sospeso per non oltre 90 (novanta) giorni.

Scadute inutilmente tale periodo di tempo, la domanda presentata cessa di avere qualsiasi effetto.

Tutti i progetti devono essere sottoposti preventivamente e obbligatoriamente, per i pareri di competenza della Commissione edilizia, all'esame:

- dell'Ufficiale Sanitario, per quante di sua competenza ai sensi degli artt. 220 e 221 del testo unico delle leggi sanitarie;

- del Veterinario Comunale, solo per fabbricati destinati all'esercizio di attività agricole-zootecniche;

- dell'Ufficio Tecnico Comunale e relatore designate dalla commissione edilizia nella precedente seduta, per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per quelle del presente Regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di urbanizzazione (quote plane-altimetriche, allineamenti, distanze etc.), per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature ed altri sistemi di scolo, e per quella delle opere di urbanizzazione primaria e del relativo impegno del richiedente di procedere alla loro attuazione, contemporaneamente alle opere oggetto della licenza, di cui all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.

Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi e regolamentazioni comunali, provinciali e statali, devono essere esibiti dai richiedenti i relativi permessi ed autorizzazioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 11

Dati forniti dall'Ufficio tecnico comunale

L'Ufficio tecnico comunale fornisce i dati di allineamento ed altimetrici per i progetti di costruzioni in confine col suolo pubblico.

L'Ufficio predetto fornisce gli indici e i vincoli prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti e anche l'ubicazione circa la quota e la sezione della fognatura stradale e circa la possibilità della immissione delle condotte private nella stessa.

Gli interessati debbono corrispondere le tasse e i diritti stabiliti per le dette certificazioni e rimborsare le spese occorse per le stesse.

ART. 12

È vietato di intraprendere lavori prima dell'ottenimento della licenza - Dereghe.

Nessun lavoro, tra quelli per i quali necessita la licenza edilizia, può essere iniziato prima che la stessa sia stata rilasciata e consegnata al richiedente, salve i casi speciali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

CAPO III

ESAME DELLA DOMANDA DI LICENZA EDILIZIA

ART. 13

Sindaco e commissione edilizia

Al Sindaco compete di rilasciare le licenze per le costruzioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Il Sindaco, per il rilascio delle licenze deve sentire il parere della Commissione Edilizia di cui al successivo art. 14 .

In aggiunta al parere della predetta commissione, il Sindaco può interpellare qualunque altro corpo consultivo, commissione ed ufficio specializzato in materia di lavoro e costruzione.

ART. 14

Commissione edilizia -Composizione- Durata in carica.

La Commissione edilizia comunale è composta da:

1)- quali membri di diritto:

- il Sindaco o un assessore suo delegato, che la presiede.
- l'assessore all'edilizia o ai lavori Pubblici.
- l'Ufficiale sanitario o un suo delegato.
- il comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco o un suo delegato.

2)- quali membri eletti dal Consiglio Comunale:

- due tecnici qualificati di cui uno architetto o ingegnere e l'altro geometra.

= tre persone, residenti nel Comune,

, particolarmente esperte dei problemi sociali, urbanistici, edilizi locali.

Partecipa alle adunanze, senza diritto a voto, il tecnico comunale (ove esista), che sarà sempre il relatore dei progetti.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte, senza diritto al voto, dal Segretario Comunale o da altro impiegato designato dal Sindaco.

I membri elettivi durano in carica due anni dalla data di costituzione della commissione e possono essere rieletti.

I membri elettivi che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale e sostituiti da persone appartenenti alla stessa categoria.

Si applicano in materia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge Comunale e Provinciale testo unico 3/3/1934 n. 383.

La decadenza, su richiesta del presidente, è dichiarata dal Consiglio Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

Il membro elettivo che cessa dall'ufficio prima della scadenza del biennio viene sostituito sempre mediante nomina del Consiglio Comunale ed il sostituto resta in carica fino al compimento del biennio per il quale era stato nominato il Commissario sostituto.

ART. 15

Attribuzione della Commissione Edilizia. - Verbali di adunanza
La Commissione edilizia deve esprimere il proprio parere:

- 1) su tutti i progetti di lavoro per la cui esecuzione è necessaria la licenza edilizia;
 - 2) sui piani urbanistici ed edilizi e loro varianti;
 - 3) sulle lottizzazioni di aree;
 - 4) sull'interpretazione, applicazione ed eventuali proposte di modifica del presente Regolamento;
 - 5) sull'inserimento nel territorio di qualsiasi opera che possa comunque modificarlo;
 - 6) su ogni altra questione interessante l'edilizia e l'ernate pubbliche;
 - 7) sulle opere pubbliche del Comune.
 - 8) sul rinnovo di licenze edilizie
- I pareri espressi dalla Commissione edilizia sono obbligatori ma non vincolanti .

Detti pareri dovranno essere sempre menzionati nei provvedimenti adottati e riportati nei processi verbali delle adunanze in apposite registre.

I processi verbali devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto, del parere dato e devono essere controfirmati dal Presidente.

e dal Segretario.

Il registro contenente i pareri sarà vidimato all'inizio di ogni anno dal Presidente, previa numerazione di esse pagina per pagina.

ART. 16

Adunanza della Commissione edilizia - Obbligo dell'astensione.

La Commissione edilizia si riunisce nella residenza municipale ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione avviene su disposizione del Presidente con invite scritte e spedite a domicilio almeno tre giorni prima del giorno della riunione.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza della metà dei membri che la compongono, purchè, in ogni caso, vi siano almeno tre membri elettivi.

I pareri si adottano a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione edilizia.

Relatore dei progetti è sempre il capo dell'Ufficio tecnico Comunale, ove non esista, il Presidente designa tra i membri

elettivi di volta in volta i relatori sui singoli progetti. La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame. In ogni seduta viene redatto processo verbale a cura del Segretario. Sugli elaborati di progetto sarà apposta la dicitura "Esaminato dalla Commissione edilizia...." completando con la data e la firma del Presidente e di un Commissario di volta in volta designato.

I componenti della Commissione edilizia devono astenersi dal prendere parte ai lavori della Commissione stessa, allontanandosi dalla sala delle riunioni, ogni qualvolta debbano essere adottate decisioni su questioni nelle quali siano interessati direttamente, ovvero vi siano interessati loro parenti ed affini fino al 4° grado incluso.

Dall'osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito riferimento a verbale.

La Commissione edilizia, nell'esame dei progetti per i quali viene richiesta licenza di costruzione, dovrà preliminarmente verificare e dichiarare se ricorrono o meno gli estremi di una lottizzazione ai sensi dell'art.28 della L.U. vigente, tenendo conto delle caratteristiche e del peso degli insediamenti oggetto della richiesta in esame e di altre richieste presentate precedentemente o contemporaneamente.

In caso negativo nel parere sarà inclusa la dizione "Non ricorrono gli estremi di lottizzazione ai sensi dell'art.28 della L.U. vigente".

In caso positivo sarà invece inclusa la dizione "Ricorrono gli estremi di lottizzazione ai sensi dell'art.28 della L.U. vigente". e sarà espresso, quindi, parere contrario al rilascio di singole licenze edilizie.

ART. 17

Compense ai componenti della Commissione edilizia

Ai membri di cui al n. 2 dell'art. 14 del presente Regolamento, può essere corrisposto un gettone di presenza per ogni riunione cui abbiano partecipato nella misura consentita dalle vigenti disposizioni in materia, per i consessi operanti presso le Amministrazioni dello Stato.

L'importo dei detti gettoni è determinato dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione formale soggetta ai controlli di legge.

Le liquidazioni, periodiche, dovranno avvenire in base a deliberazione della giunta municipale non soggetta a speciale approvazione - .

Per il Segretario comunale e per i funzionari del Comune, su preventiva autorizzazione, potranno concedersi i compensi per lavoro straordinario a norma di legge, quando le riunioni della Commissione Edilizia si tengono fuori del normale orario di servizio (art. 244 L.C.P. 1934 n. 383, D.L.G.P.S. 1946 n. 16) .

ART. 18

Autorizzazioni speciali-Obblighi particolari

I progetti di opere da eseguire su immobili di interesse artistico e storico e in zone comunque soggette a vincoli monumentali e paesistici, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e. 29 giugno 1939 n. 1497 e relative regolamenti approvate con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 debbono preventivamente riportare l'autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti.

Qualora, in corso di esecuzione di scavi restauri e demolizioni si scoprissero avanzi di oggetti di pregio artistico ed archeologico, dovrà essere fatta immediata denuncia alla Soprintendenza ai monumenti, rendendone edotte, in pari tempo, il Sindaco.

I progetti di nuovi edifici devono riportare, preventivamente, anche l'approvazione della competente autorità governativa ai sensi della legge 13 luglio 1966 n. 615, sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico per quel che concerne gli impianti termici ed industriali.

La progettazione, la direzione e l'esecuzione di opere in conglomerato-cementizio, semplice ed armate, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità pubblica, debbono essere fatte con l'osservanza delle disposizioni di cui al R.D. 16 novembre 1939

n.2229 e al D.L.C.P.S. 20 dicembre 1947 n.1518 e relative istruzioni governative.

ART.19

Determinazioni del Sindaco sulla domanda

Il sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge e motivando l'eventuale diniego.

Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, eventualmente condizionata all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della licenza di costruzione, alla quale è allegata copia vistata dei disegni di progetto. L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione deve essere motivato; nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della licenza di costruzione, in questa dovrà annotarsi il parere difforme della Commissione edilizia.

Il rilascio della licenza per nuove costruzioni, da realizzarsi in qualsiasi zona residenziale, quando non sia stato preceduto da intervento urbanistico preventivo, è subordinato all'assunzione, da parte del titolare della licenza, dell'obbligo di corrispettivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le modalità che saranno stabilite dalla AMM/NE Comunale mediante deliberazione consiliare.

Il rilascio della licenza è sempre concesso con riserva dei diritti di terzi ed è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di provvedere, a proprie spese, all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza. Così pure il rilascio della licenza, nell'ambito dei singoli lotti di una lottizzazione, è subordinata all'impegno del lottizzante all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza, espressamente dichiarato nella domanda di licenza (art.6 del presente Regolamento). La licenza, invece, non può essere subordinata alle opere di urbanizzazione nelle zone rurali per costruzioni al servizio dell'agricoltura, ovvero destinate alla conduzione dei fondi. (vedi art.7 comma 4° delle norme di attuazione). Il rilascio della licenza è altresì subordinato alla consegna %

% all'Ufficio Tecnico comunale delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle quote a favore delle casse di Previdenza per professionisti ed analoghe previdenze.

Constatate quante sopra, il Sindaco rilascia la licenza edilizia che viene notificata al richiedente, corredata da una copia dei disegni approvati debitamente vistati dal Presidente e dal Segretario della C.E.

Il rilascio della licenza edilizia non esonera l'interessato dall'obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia, sotto la propria responsabilità e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

Dell'avvenute rilascie della licenza edilizia, viene reso noto al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del Comune per la durata di 15 (quindici) giorni con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione verrà eseguita, quando le opere da eseguire non siano soggette a speciale approvazione .

L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa .

Chiunque può sempre prendere visione presso gli Uffici comunali della licenza edilizia, dei relativi atti di progetto, domanda, disegni e verbali della commissione edilizia .

A chiunque è consentite ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia qualora essa sia in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti, con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

La determinazione del Sindaco sulla domanda di licenza deve essere notificata all'interessato entro (sessanta) 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa e da quella di presentazione dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal Sindaco.

Scadute tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, la licenza edilizia deve intendersi rifiutata ad ogni effetto di legge e l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori.

Qualora si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 4 lettere a) b) c) il richiedente dovrà attenersi a quanto in esse riportato.

ART. 20

Titolare della licenza edilizia e variazioni

La licenza di costruzione è nominativa.

In caso di trasferimento della licenza edilizia, gli eredi e gli aventi causa del titolare della licenza devono chiedere la variazione dell'intestazione della licenza al Sindaco, che provvederà,

una volta accertata la legittimità, alla relativa variazione senza adire la commissione Edilizia.

In conseguenza della suddetta variazione non si modificano in nessun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la licenza originaria.

ART. 21

Validità, decadenza della licenza edilizia.

La licenza edilizia ha la validità di mesi (dodici) 12.

Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato dovrà, entro il suddetto termine, presentare istanza per il rinnovo della licenza stessa.

Il rinnovo può essere accordato per un periodo non superiore ai (dodici) 12 mesi su parere della commissione Edilizia.

Il titolare della licenza è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio delle opere prima di dare inizio ai lavori.

Le opere di cui alle lettere b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) n) o) p) q) r) dell'articolo 2 del presente Regolamento devono essere ultimate entro i 18 (diciotto) mesi consecutivi alla data di inizio, e quelle di cui alle lettere a) ed s) del precedente art. 2 entro (trentasei) 36 mesi, tranne diversa prescrizione speciale fissata in sede di rilascio della licenza originaria, con pena la

decadenza della stessa.

La decadenza della licenza si verifica, inoltre, nella ipotesi prevista dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967 n. 765.

ART. 22

Revoca ed annullamento della licenza edilizia.

La licenza edilizia decade di diritto col decorso del termine della sua validità.

La licenza edilizia può essere revocata, quando risulti ottenuta in base a disegni e progetti alterati, non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente al momento dell'inizio della costruzione, o in contrasto con le norme del P. di F.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

L'impegno di assolvere quest'ultimo adempimento dovrà essere assunto esplicitamente con dichiarazione scritta firmata dal committente, dal direttore dei lavori e dall'esecutore dei lavori da conservarsi agli atti.

La revoca della licenza può essere disposta anche nei casi in cui si costruisse in difformità del progetto e delle prescrizioni imposte e si perseveri nelle inosservanze e difformità malgrado che il costruttore sia stato diffidato.

La revoca è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia, con provvedimento motivato.

Quando intervenga decreto di annullamento ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge stessa.

I provvedimenti eventuali di sospensione e quelli di demolizione nei casi previsti dai surrichiamati art. 6 e art. 7 della legge 6 agosto 1967 n. 765, vengono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune, ove resteranno affissi per tutto il tempo occorrente alla completa attuazione di essi.

ART. 23

Poteri di deroga

I poteri di deroghe alle norme del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio, possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico e subordinatamente al nulla osta della Sezione urbanistica regionale, nonché della Soprintendenza ai Monumenti (art. 3 legge 21-12-1955

n. 1357) da richiedersi a cura del Comune.

L'autorizzazione di deroga è accordata dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia, previa delibera del Consiglio Comunale e approvazione da parte della G. P. A.

Salve le specifiche norme a riguardo, generalmente le deroghe potranno rivolgersi:

- all'altezza maggiore di quella consentita dalla larghezza stradale e dai confini, e alla superficie coperta;
- al distacco dai confini, che potrà essere minore di quelle stabilite.

Non sono derogabili le norme relative all'altezza assoluta del fabbricato e agli indici volumetrici.

ART. 24

Varianti al progetto

Gli interessati possono presentare i relativi elaborati di varianti al progetto, che seguiranno le stesse iter di approvazione del progetto originario.

La determinazione del Sindaco sul progetto di variante non modifica in alcun modo i termini di validità e di decadenza del progetto originario.

La presentazione di varianti è ammessa anche ad opera iniziata.

Il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto, qualora il Sindaco, entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di variante, non adotti alcuna determinazione in merito.

La ripresa dei lavori, in conformità del progetto originario, esplicita la rinuncia alla variante stessa.

CAPO IV

ESECUZIONE DELLA LICENZA

ART. 25

Titelare della licenza, direttore dei lavori e
costruttore.

Il titolare della licenza edilizia, entro dieci giorni, prima dell'inizio dei lavori, deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori e del costruttore.

Il direttore dei lavori ed il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Comune, l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro affidate, sempre prima dell'inizio dei lavori.

Ogni e qualsiasi variazione successiva deve preventivamente essere comunicata al Comune con le modalità di cui sopra.

ART. 26

Inizie dei lavori

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici, che, entro 10 (dieci) giorni della richiesta, saranno indicati e fissati dal Tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale, redatto in duplice copia e firmato dalle due parti.

Inoltre in detto verbale, dovranno risultare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura principale ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.

Trascorse tale termine, il privato potrà mettere in mora l'Amministrazione e, dopo altri 60 (sessanta) giorni, potrà comunicare a mezzo raccomandata l'inizio dei lavori stessi.

I detti rilievi sono a spese del richiedente che è tenuto anche a fornire il personale ed i mezzi necessari.

La data di inizio dei lavori dovrà essere dichiarata, presumibilmente all'atto del verbale di cui sopra, ed in ogni caso, dovrà essere comunicata al Sindaco, con raccomandata, sette giorni prima dell'effettivo inizio.

ART. 27

Controlli sull'esecuzione dei lavori, Interruzione.

La licenza edilizia ed i disegni approvati debbono essere conservati in cantiere fino alla dichiarazione di utilizzazione della costruzione.

L'una e gli altri dovranno essere esibiti a richiesta degli incaricati della vigilanza edilizia.

Nella eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il titolare della licenza dovrà darne avviso entro le 48 ore successive al Sindaco, il quale, sentite il Tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare l'incolumità, l'igiene ed il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato, che provvederà a sua cura e spese.

ART. 28

Vigilanza sulle costruzioni

Il Comune può procedere ad ispezioni, anche nei fabbricati esistenti ogni qualvolta ne appaia l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e per la tutela della incolumità pubblica.

Le autorità, i funzionari e gli agenti del Comune avranno libere accessi ai cantieri di lavoro con l'obbligo da parte di chi dirige e sorveglia i lavori di dare ogni notizia richiesta e di prestare opera per eventuali rilievi e misurazioni.

ART. 29

Visita di controllo: termini e modalità.

Il titolare della licenza edilizia, nei casi di nuove costruzioni, di ampliamenti, ricostruzioni anche parziali di edifici, sopraelevazioni, è tenuto a comunicare per iscritto al Sindaco:

- all'inizio dei lavori, per il controllo dei punti fissi di cui all'art. 26 comma 1 del presente Regolamento .

- alla copertura dell'edificio, per l'accertamento della rispondenza della volumetria generale dell'edificio rispetto a quella di progetto;

- alla fine dei lavori, per le verifiche finali prima della licenza di utilizzazione di cui al cap. VI (artt. 33 e 34 del presente Regolamento).

In tutti gli altri casi il titolare della licenza edilizia deve dare comunicazioni per iscritte al Comune:

- all'inizio dei lavori;

- alla fine dei lavori;

Le visite da parte dei servizi comunali possono avvenire entro i seguenti termini computati a partire dalla data delle rispettive comunicazioni:

- 7 giorni per l'inizio dei lavori;

- 20 giorni per la copertura dell'edificio;

- 30 giorni per la fine dei lavori .

Per ogni visita si redige apposite verbale in duplice copia di cui una deve rimanere in cantiere.

La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare della licenza edilizia, il direttore dei lavori e il costruttore dalla loro responsabilità circa l'inesseranza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia .

ART. 30

Occupazione temporanea di suolo pubbliche - Affissioni

Per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, deve essere fatta domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere, per ottenerne la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori .

Tale concessione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o vegetazione, alle scadere della concessione oppure in case di prolungata sospensione dei lavori.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubbliche manomesso, il predette deposito cauzionale viene restituito per intero e in parte a seconda che il ripristino sia state

eseguito a regola d'arte e mene.

In case di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione di ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

L'occupazione del suolo è consentita soltanto per il materiale di impiego e per il tempo strettamente necessario all'impiego stesso.

Il Comune, senza alcun compenso, potrà servirsi degli assiti, dei graticci e dei ripari eretti lungo le vie e piazze ai fini della pubbliche affissioni esercitate con diritto di privativa a norma dell'apposito Regolamento comunale.

CAPO V

NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

ART. 31

Ordine di cantiere.

Il cantiere in zona abitata prospiciente e comunque visibile da spazi pubblici deve essere cintato e mantenuto libero da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne, dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile.

Si applicano le norme del capo II del tit. 1 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e, per i segnali di sicurezza, le norme del T.U. sulla circolazione stradale approvata con P.d.R. 15 giugno 1959, n. 393 e relative Regolamenti di esecuzione approvate con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.

Il cantiere deve essere provvisto di tabella decerata e visibile con l'indicazione dell'opera ed i nomi e cognomi del titolare della licenza edilizia, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., del costruttore e dell'assistente.

In cantiere devono essere conservate la licenza (e copia foto-

statica) e la copia dei disegni approvati (del progetto e della struttura).

ART. 32

Norme particolari per i cantieri edilizi.

Si richiamano espressamente:

- le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisorie, dei mezzi di opera di qualsiasi tipo, dell'uso della energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari;
- le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
- la responsabilità relativa ai danni e molestia a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori;
- l'obbligo a termine di legge, della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici e artistici, durante i lavori di demolizione e di sterre.

I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e cellaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo la modalità di legge.

CAPO VI

LICENZA DI UTILIZZAZIONE

ART. 33

Opere soggette alla licenza di utilizzazione.

Sono soggette alla licenza di utilizzazione gli edifici nuovi e trasfermati destinati all'abitazione, ad esercizi industriali e commerciali, di carattere pubblico e comunque al ricevimento o alla permanenza di persone e derrate alimentari e sostanze pericolose, ricevimento di animali, etc. prima che ne sia in qualsiasi modo iniziato l'uso.

Ogni trasgressione é punita ai sensi di Legge.

ART. 34

Domanda per ottenere la licenza di utilizzazione

Il titolare della licenza edilizia deve indirizzare al Sindaco apposita domanda, in carta legale, per il rilascio della licenza di abitabilità e di agibilità, quando i lavori siano stati ultimati e ne siano state effettuate la verifica finale e il collaudo statico.

La visita di controllo viene effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda dall'apposita Commissione tecnico-sanitaria, composta dal Sindaco, dall'Ufficiale Sanitarie e dal tecnico .

Il titolare della licenza, il direttore dei lavori e il costruttore

tere dovranno essere avvertiti a mezzo di apposita comunicazione e potranno essere presenti.

Delle visite di accertamento verrà redatto processo verbale da conservarsi agli atti e da menzionare sulla licenza di utilizzazione dell'edificio che viene rilasciata dal Sindaco entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora non sussistano impedimenti, e dopo il pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa da parte del titolare della licenza.

ART. 35

Opere di proprietà della pubblica Amministrazione

Per quanto concerne l'abitabilità dei fabbricati di proprietà della pubblica Amministrazione si fa riferimento alla circolare 25 ottobre 1956 n. 123, del Ministero delle Finanze.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO I

Norme igieniche di edilizia

ART. 36

Disposizioni d'obbligo

Le costruzioni che saranno realizzate nel territorio comunale dovranno essere eseguite secondo le norme degli articoli seguenti e, per quanto ivi non previsto, le norme del Regolamento d'Igiene e Sanità adottate ai sensi dell'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie, approvate con R.D. 27 luglio 1934 N. 1265.

ART. 37

Salubrità del terreno

Non si può costruire su terreni utilizzati come depositi di immondizie, di letame e di altre materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver risanato completamente il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno è umido e esposto alla invasione di acqua superficiali e sotterranee, si deve procedere a sufficiente drenaggio

prima di costruire.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

ART. 38

Isolamento dell'umidità - Impermeabilizzazione dei muri

Qualsiasi edificio deve essere opportunamente isolato dall'umidità del suolo.

I locali di cat. V_1 ed S_1 a piano terra (art. 55 del presente Regolamento) devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno a mezzo di solai e a mezzo di vespaie areate con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto e il pavimento.

I locali di cat. V_2 possono avere un vespaie di ciottoli di almeno cm. 25 di spessore ed il piano di calpestio deve risultare cm. 30 sul piano di campagna oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui all'art. 59 comma 2 del presente Regolamento e il piano di calpestio a 15 cm.

Tutte le murature continue devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interne.

I pavimenti dei locali di cat. V_1 ed S_1 costruiti su vespaie devono essere isolati con strato impermeabile.

I muri esterni di nuovi fabbricati debbono essere opportunamente resi impermeabili con materiali idonei messi a disposizione dalla tecnica.

Il loro spessore non deve essere inferiore a cm. 30 se costruiti in mattoni e cm. 45 se costruiti in sassi e in pietre.

ART. 39

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti, debbono essere appertate le migliorie che risultano indispensabili.

Tali migliorie comprendono la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico areato secondo le norme di cui ai seguenti articoli.

L'Ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazioni che non raggiungono a suo giudizio un livello igienico accettabile.

ART. 40

Fabbricati in zona rurale

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche riportate nel presente Regolamento e debbono inoltre seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli